



COMUNE DI PREDAZZO

PROVINCIA DI TRENTO

Statuto

- ☒ Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 07.03.2007
- ☒ Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 16.06.2011.
- ☒ Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 08.09.2014.
- ☒ Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 29.02.2016.

Esecutivo con il 02.04.2016



STATUTO

INDICE

ESECUTIVO CON IL 02.04.2016.....	1
PREAMBOLO.....	4
TITOLO I – PRINCIPI.....	6
ART. 1 Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore.....	6
ART. 2 Principi ispiratori e obiettivi programmatici.....	6
TITOLO II – PARTECIPAZIONE	7
Art. 3 Nozione	7
Art. 4 Regolamento.....	8
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE	8
Art. 5 Richieste di informazioni, petizioni e proposte.....	8
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE	9
Art. 6 Consultazione popolare.....	9
Art. 7 Consulte e conferenze	9
CAPO III – REFERENDUM.....	9
Art. 8 Norme generali	9
Art. 9 Esclusioni.....	10
Art. 10 Norme procedurali	11
Art. 11 Referendum propositivo	11
Art. 12 Referendum abrogativo	11
Art. 13 Referendum confermativo statutario	11
TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI.....	12
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	12
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE.....	12
Art. 14 Attribuzioni.....	12
Art. 15 Convocazione	13
Art. 16 Consigliere incaricato.....	13
SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE.....	14
Art. 17 Attribuzioni e funzionamento.....	14
Art. 18 Composizione	14
Art. 19 Consigliere delegato	15
Art. 20 Mozione di sfiducia	15
SEZIONE III - IL SINDACO.....	16
Art. 21 Attribuzioni.....	16
CAPO II - ALTRI ORGANI.....	16
Art. 22. Il Presidente del Consiglio	16
Art. 23. Gruppi consiliari.....	17
Art. 24. Il Consigliere comunale	17
Art. 25. Commissioni	18
CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	18
Art. 26. Norme generali	18
Art. 27. Prerogative dell'opposizione	19
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	19
Art. 28. Principi	19
Art. 29. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità.....	20
TITOLO V – GARANZIE	20
Art. 30. Opposizioni e ricorsi	20
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO	21
Art. 31. Il Difensore civico	21



Art. 32. Incompatibilità e ineleggibilità	22
Art. 33. Attivazione dell'istituto	22
TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	22
Art. 34. Principi	22
Art. 35. Forma di gestione amministrativa.....	23
Art. 36. Organizzazione.....	23
Art. 37. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco	24
Art. 38. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta	24
Art. 39. Il Segretario comunale	25
Art. 40. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso.....	26
Art. 41. Rappresentanza in giudizio	26
TITOLO VII – ATTIVITÀ.....	26
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	26
Art. 42. Enunciazione dei principi generali	26
Art. 43. Convocazioni e comunicazioni	26
Art. 44. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni	27
Art. 45. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	27
CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA.....	27
Art. 46. I Regolamenti	27
Art. 47. Le ordinanze	27
Art. 48. Sanzioni amministrative	28
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	28
Art. 49. Procedimento amministrativo	28
Art. 50. Istruttoria pubblica	28
Art. 51. Regolamento sul procedimento	28
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI.....	29
Art. 52. Principi	29
TITOLO VIII – CONTABILITÀ E FINANZA	29
Art. 53. Linee programmatiche	29
Art. 54. Programmazione finanziaria - controllo	30
Art. 55. Gestione - controllo.....	30
Art. 56. La gestione del patrimonio.....	31
Art. 57. Servizio di tesoreria	31
Art. 58. Il revisore dei conti	31
TITOLO IX – I SERVIZI PUBBLICI	31
Art. 59. Norme generali	31
Art. 60. Tariffe.....	32
TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	33
Art. 61. Revisioni dello statuto	33
Art. 62. Norme transitorie.....	33
Art. 63. Disposizioni finali	33



Preambolo

L'origine di Predazzo risale ad uno di quegli interventi colonizzatori che poco dopo il Mille fondarono i masi nella media valle dell'Avisio. Il nuovo paese sarebbe sorto con la progressiva formazione di dodici masi, di cui rimarrebbe memoria nei millesimi di qualche casa tra Ischia e Somnavilla.

In seguito, contadini tesserani e fiamazzi, ridotto a coltura il fondo valle, ricavarono estesi prati e pascoli sul versante destro della valle del Travignolo fino a Lusia e a Paneveggio, territorio oggi compreso nel Comune di Predazzo.

Presso la piana di "Pradassis", nome di luogo testimoniato verso il 1100 e riferibile alla situazione agricola di questa zona, il primo nucleo storico ebbe il nome di Costa e rappresentò il limite nordorientale della Comunità di Fiemme. Più tardi comparve il nome di Predazzo (sec. XIII). La stentata economia medievale era fondata su modeste coltivazioni, sull'allevamento e sulla silvicoltura per la legna e il legname da costruzione. Forse già dall'inizio per Predazzo ebbero grande importanza le miniere di ferro del Monte Mulat e della Viezzena che richiamarono minatori forestieri lombardi e tedeschi; essi introdussero la lavorazione del ferro che per secoli in paese rimase l'attività più prestigiosa e remunerata.

A diversi apporti demografici, alla vicinanza con Fassa da una parte e con il Primiero e l'Agordino dall'altra si devono le peculiarità della parlata predazzana che si colloca tra il fiamazzo di stampo antico lombardo, il ladino e il veneto alpino.

Nel 1382 il vescovo di Trento riconobbe ufficialmente il nuovo paese, che si era sempre rivolto ai sacerdoti di Moena, e concesse il diritto ad un sacerdote stabile, mentre la curazia fu eretta più tardi (1471). Tra i rioni di Ischia e Somnavilla già da molto sorgeva la Chiesa dei ss. Filippo e Giacomo, mentre la parte più antica della Chiesa di S. Nicolò risale ai primi decenni del Cinquecento. La popolazione continuava ad aumentare con regolarità: 150 abitanti circa nel 1315, 300 nel secolo successivo e quasi il doppio nel sec. XVI.

Ultimi venuti, i Predazzani avevano dissodato con tenacia i versanti all'intorno e in particolare gli avamposti del Latemar il cui godimento diede origine alla Regola Feudale, forse contemporanea al villaggio di Costa. Risale al 1447 la prima investitura cumulativa della montagna agli uomini di Predazzo da parte del vescovo di Trento Giorgio Hack, col diritto di sfruttare il bosco, aprire fratte, falciare e pascolare.

Nel Cinquecento l'ultimo paese sorto in valle era ormai solidamente costituito e viveva di pastorizia, agricoltura e artigianato rurale. Nel 1590 incominciò da parte del curato la registrazione dei nati, mentre quella dei morti iniziò trent'anni dopo.

Mancava ancora il riconoscimento a pieno titolo del paese da parte della Comunità di Fiemme, ottenuto tardivamente nel 1674 quando Predazzo ebbe la rappresentanza di un solo regolano "de Comun". Sull'esempio della Comunità che dal 1480 aveva messo per iscritto le sue Consuetudini, le Regole di Fiemme stesero le proprie norme minori; quelle di Predazzo sono andate perdute e dell'epoca rimane soltanto lo Statuto del Feudo del 1608, approvato dai 71 feudatari del tempo.

Nel corso del Seicento il paese, superata la soglia dei 1000 abitanti, ebbe la sua precisa definizione urbanistica, decentrata nei rioni raccolti intorno alle fontane di Somnavilla, Mezzavilla, Pié di Predazzo, Piazza, Ischia, Fosine, Poz e Fol. Tutta la "monte del fieno" o Bellamonte rimaneva alla Comunità di Fiemme e ai contadini della media valle; di conseguenza i poveri Predazzani, sempre più numerosi, ripetevano la richiesta dell'ampliamento dei loro diritti di pascolo e bosco.

In questo secolo fu rilevante anche un'intensa attività edilizia civile con l'introduzione dell'uso della pietra squadrata, degli avvolti e degli archi.

La conservazione dei verbali e dei rendiconti amministrativi di regola consente di seguire le piccole vicende amministrative del sec. XVIII: le alluvioni rovinose, le domande di legna e legname da parte dei poveri e delle vedove, i danni provocati dagli animali domestici, le pretese del diritto di vicinanza da parte di forestieri. Il Settecento è anche l'ultimo periodo di una parvenza di autonomia nei confronti del principe vescovo.

Infine proruppe, dentro le minuscole vicende di paese, la grande politica europea, con l'evento culminante dell'arrivo dei Francesi nel 1797, per esigere senza indugi contribuzioni in denaro e in natura. Gli anni che seguirono furono molto incerti; in pochi anni si alternarono i governi austriaco, francese, bavarese, italico e dal 1813 ancora quello austriaco che durò fino al 1918.



L'Austria incominciò a contare persone, animali e cose mediante censimenti sempre più meticolosi. Tra questi documenti il più interessante è quello del 1849 che elenca singolarmente gli abitanti con la loro professione. In tal modo conosciamo che la popolazione di quasi 2600 persone comprendeva oltre 850 minori, che più di 650 donne si dichiaravano "contadine", che i mestieri più diffusi tra gli uomini erano quelli del muratore e del contadino e che assai numerosi erano i fabbri, i falegnami, i tessitori, i calzolai, i segantini. Nel 1858 furono completate anche le mappe catastali a colori.

La popolazione continuava a crescere a ritmi molto elevati (nel sec. XIX l'aumento fu del 75% circa) e ciò rese ancor più impellente la ricerca di lavoro cui si cercò una soluzione attraverso l'emigrazione, in particolare di muratori e di carpentieri. L'emigrazione proseguì fino agli albori del Novecento, portando con sé più speranze che fortuna.

Nell'Ottocento tutti avevano una stalla, ma molti esercitavano anche un mestiere in botteghe artigianali specializzate (mulini, fucine, segherie e altre). Pur fra gli stenti proverbiali delle genti alpine, non mancava la fiducia se a metà del secolo si volle erigere la nuova chiesa neogotica di cui fu posta la prima pietra nel 1866: terminata nel 1870, fu consacrata nel 1875. Seguì assai presto da Trento il riconoscimento ecclesiastico con la fondazione della Parrocchia di Predazzo nel 1876.

L'impresa, cui i Predazzani avevano contribuito in vario modo, diede fervore alla scuola industriale, ai laboratori degli scalpellini e ad altre opere pubbliche. Si volle un nuovo municipio, sul sedime della chiesa vecchia, e fu completato nel 1877; tre anni dopo però l'edificio fu destinato a caserma austriaca ed avrebbe ripreso la sua funzione civile solo dopo la Grande Guerra.

Il dinamismo economico e il traguardo raggiunto dei tremila abitanti permise al paese di essere elevato al rango di borgata con un decreto imperiale del 1888, il quale approvò lo stemma disegnato dal pittore Giuseppe Degregorio.

Dopo il 1865 comparvero le prime documentazioni fotografiche paesane: qualche ritratto e diversi panorami che documentano l'espansione dell'abitato e le conseguenze delle alluvioni del 1882 e 1885.

Il Novecento vide l'avvio e la realizzazione di importanti progetti di interesse pubblico: gli oratori maschile (1899, ampliato già nel 1905) e femminile (1909); l'asilo infantile (1910), una nuova caserma (iniziata nel 1913 e terminata nel 1922), il ricovero per anziani (1927).

Altri progetti, tra cui quelli per migliorare la viabilità interna furono interrotti dallo scoppio della prima guerra mondiale. Molti vennero chiamati alle armi già nel 1914, altri furono assegnati al servizio del vicino fronte del Lagorai dal 1915; il paese invaso dalle truppe fu a lungo attanagliato dalla paura dell'evacuazione e soffrì anche la fame. Nell'ultimo anno del conflitto le prime vaporiere della ferrovia Ora-Predazzo giunsero alle porte del paese. Il 9 novembre 1918 entrarono le truppe italiane.

Per un decennio dopo la guerra il lavoro non mancò, ma poi tutto si rifece difficile e riprese la fame di campi e prati. Tuttavia due nuove attività si facevano largo: il turismo e lo sport dello sci. Il turismo culturale era già stato avviato nell'Ottocento dalle scoperte geologiche che riguardavano i dintorni di Predazzo e il suo vulcano. Tra le due guerre la clientela si fece italiana e diversi fondisti della Scuola Alpina della Guardia di Finanza brillarono in campo internazionale.

Il ventennio fascista è ricordato come un periodo di stasi e di ripiegamento economico. La seconda guerra mondiale per la gente fu meno tragica della prima, ma molti giovani partirono e caddero in Russia o in Africa oppure ritornarono minati nel fisico e nella volontà.

L'occupazione tedesca terminò il 4 maggio 1945 quando gli Americani furono accolti da un paese tranquillo e ansioso di pace.

Nel secondo dopoguerra la ripresa fu lenta e incerta; sicuramente mancava la coscienza che tempi nuovi erano incominciati; l'economia proseguiva nelle attività tradizionali: l'agricoltura, la zootecnia delle piccole stalle, la silvicoltura e un timido turismo. Chi voleva il nuovo, provò ad emigrare, ma non furono molti. Il clima di prudenza si prolungò fin verso il 1960, allorché l'andamento occupazionale cambiò radicalmente. Chiusero le stalle familiari e l'allevamento proseguì in aziende moderne. Crebbe l'artigianato abbandonando l'energia idraulica per quella elettrica; la sua produzione mutò per assecondare le richieste di semilavorati, rivestimenti e mobilio su misura. In tal modo, alla fine degli anni Ottanta si potevano contare 160 ditte con oltre 500 addetti. Il turismo si propose come la forza economica trainante; a quella estiva si affiancò, tra notevoli difficoltà, la stagione invernale con moderni impianti di risalita: un tentativo di grande impegno fu rappresentato dal progetto Latemar negli anni Settanta (1970-1986), seguito dopo quindici anni dagli impianti di Castelir-Lusia a Bellamonte.



Dal 1975 le presenze turistiche sono salite a livelli di grande rilevanza perchè hanno potuto contare sul Latemar, su Bellamonte e Paneveggio, sul Lagorai per un turismo culturale, escursionistico ed ecologico. Forza di questa economia è stata anche la solidarietà cooperativistica: di massimo prestigio è la Cassa Rurale sorta nel 1920; con uguale spirito di solidarietà operano la Famiglia Cooperativa e la Società Malghe e Pascoli. Dagli anni Sessanta le migliorate disponibilità economiche pubbliche e private hanno molto modificato l'aspetto edilizio e urbanistico della borgata: punti di partenza sono stati il piano di fabbricazione del 1969 per Predazzo e quello per Bellamonte del 1978. L'attività edilizia a fini pubblici nell'ultimo trentennio ha visto la ristrutturazione della sede municipale (1963), la nuova Canonica e la Casa della Gioventù (1969), la piscina (1970), la Casa della Cultura con la biblioteca e il museo geologico (1971) e le Scuole Medie che degnamente si accostano al pregevole edificio delle Scuole Elementari, sorto nel 1953. Nel 1979 si concluse la costruzione della Casa del Turismo e Artigianato sull'area del vecchio edificio utilizzato come Municipio e Scuola Media. Il Comune ha quindi assunto la sua fisionomia attuale. La popolazione residente, al 30/11/2005, risulta essere pari a 4390 unità, di cui 2165 maschi e 2225 femmine.

TITOLO I – Principi

ART. 1 Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore

Predazzo è l'ottavo comune del Trentino per vastità di territorio ed il quindicesimo per popolazione. La superficie catastale risulta essere di 109,84 kmq ed è delimitata dai contrafforti del Latemar a Nord, dallo spartiacque Monte Agnello-Pelenzana ad Ovest, dalla catena del Lagorai a Sud, da Ceremana e "Le Carigole" a Est.

Lo stemma del Comune, così come ideato dal pittore Giuseppe Degregorio "Rondelo" e approvato con Patente Imperiale del 1888, è costituito da due campi : in quello superiore gli strumenti ivi rappresentati si riferiscono al lavoro delle miniere, delle cave di pietra e dei muratori, mentre in quello inferiore la rondine richiama l'emigrazione.

La fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune costituisce il distintivo del sindaco quale ufficiale di governo.

Distintivo del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale è il medaglione previsto dall'articolo 7 del D.P.G.R. 12 luglio 1984 n. 12/L.

ART. 2 Principi ispiratori e obiettivi programmatici

Nell'ambito delle sue competenze quale soggetto di autonomia locale, il Comune di Predazzo opera per l'attuazione dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana ed ispira la propria azione:

- a) alla tutela dei diritti "inviolabili" della persona, dei cittadini, delle famiglie e delle formazioni sociali, promuovendo la parità uomo-donna, le forme di solidarietà in favore delle fasce sociali più svantaggiate e sostenendo le attività e le iniziative del volontariato;
- b) alla promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità, agevolando la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale;
- c) alla salvaguardia dell'ambiente, garantendone comunque la corretta utilizzazione da parte dell'uomo e curando che ciò avvenga in maniera compatibile con le esigenze di conservazione e miglioramento del territorio e delle risorse naturali;
- d) alla valorizzazione delle tradizioni storiche, scolastiche e del patrimonio artistico del paese, favorendo le attività culturali, formative e di ricerca;
- e) alla promozione delle forme di aggregazione sociale, anche per quanto riguarda l'impiego del tempo libero in attività formative, folkloristiche, sportive e promozionali;
- f) all'organizzazione dei servizi, degli uffici e delle infrastrutture pubbliche in modo che ne sia garantita l'agevole utilizzazione nel rispetto delle esigenze generali dei cittadini.



- g) il Comune riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee anche se non estratte dal sottosuolo sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo i criteri di solidarietà; nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato. Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini e la cui gestione possa essere ricondotta ad un Ente di diritto pubblico;

Il Comune di Predazzo ispira la sua azione - tanto quella diretta, quanto quella svolta mediante aziende od istituzioni, ovvero all'interno di organismi, enti o società ai quali partecipa - a criteri di trasparenza, imparzialità, semplificazione, celerità, efficacia ed economicità.

Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione, sostiene la cooperazione fra i popoli e riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

Il Comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani anche mediante iniziative culturali, di educazione e di informazione.

Il Comune favorisce l'inserimento degli emarginati per razza, cultura e condizione sociale, nella comunità locale, rimuovendo gli ostacoli alla utilizzazione dei servizi essenziali offerti alla cittadinanza.

Il Comune, partecipe della esperienza plurisecolare della regione interetnica del Tirolo storico, condivide la "causa europea" e promuove azioni di gemellaggio che vedano coinvolta tutta la popolazione.

TITOLO II – Partecipazione

Art. 3 *Nozione*

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali, nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
 - a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
 - b) persone con oltre sessantacinque anni d'età;
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni,



nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 4 Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina in particolare:
la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 5 Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
 - b) petizione la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta una questione di interesse collettivo;
 - c) proposta la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte



ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 6 Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Presidente del Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un quarto dei Consiglieri o di almeno cinquanta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, ovvero di tre associazioni aventi sede nel Comune, rappresentative di almeno cento iscritti totali.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 7 Consulte e conferenze

1. Il Comune può costituire o favorire apposite Consulte permanenti per indirizzare l'attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Sindaco annualmente può invitare i cittadini e le associazioni locali a partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo (ove esistente) e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 8 Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, abrogativo, e confermativo statutario (di cui al successivo art. 13), quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse



al Consiglio comunale e alla Giunta.

2. Il referendum può essere richiesto da almeno il dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione di almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto.
5. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
6. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi.
7. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica; il Consiglio comunale o la Giunta, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.
8. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

Art. 9 Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) al regolamento interno del Consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;



h) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione ed alle relative variazioni.

Art. 10 Norme procedurali

1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni. Il termine per la raccolta delle sottoscrizioni è fissato in centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.
4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice, entro un mese dal compimento delle operazioni di cui al comma 3, il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

Art. 11 Referendum propositivo

1. Il referendum propositivo è finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

Art. 12 Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo è finalizzato all'abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico-amministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta.
2. Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia.

Art. 13 Referendum confermativo statutario

1. La proposta di revisione dello Statuto di cui all'articolo 61, può essere sottoposta a referendum confermativo.



2. Il Consiglio comunale adotta la proposta di revisione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta adottata è depositata in visione presso il Comune.
4. Il Sindaco dà avviso dell'adozione, del deposito e della facoltà di richiesta di referendum confermativo.
5. Entro i trenta giorni di affissione della delibera che approva le modifiche allo Statuto comunale può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'art. 50 della L.R. 1/1993, salvo quanto previsto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è fissato al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
6. Qualora il referendum non sia proposto entro il termine di trenta giorni dal deposito di cui al comma 3, ovvero qualora non sia richiesto, lo Statuto entra in vigore ai sensi della Legge Regionale. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
7. In vista della votazione referendaria, il Comune informa gli elettori con ogni mezzo ritenuto idoneo, illustrando i contenuti dello Statuto e le criticità che hanno dato luogo alla richiesta di referendum.

TITOLO III – Organi Istituzionali

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14 Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del



Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
3. Il Consiglio, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) in materia di denominazione di vie e piazze;
 - b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Predazzo o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - c) l'approvazione in linea tecnica dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro seicentomila al netto degli oneri fiscali, oppure in assenza di progetti preliminari dei corrispondenti progetti esecutivi.
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 15 *Convocazione*

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri, all'elezione del Presidente e Vicepresidente del Consiglio, ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

Art. 16 *Consigliere incaricato*

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno.



2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 17 Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.
6. I verbali delle sedute di Giunta vengono dalla stessa approvati, di norma nella seduta immediatamente successiva, e comunque non oltre 30 giorni dalla data della seduta cui si riferiscono. Una volta approvati, essi sono consultabili dai soggetti legittimati all'accesso, nei casi ed alle condizioni stabiliti per l'accesso agli altri atti amministrativi del Comune.

Art. 18 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, e da quattro Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
3. La Giunta Comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita, almeno proporzionalmente alla sua consistenza in Consiglio Comunale, anche mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/una cittadina non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore.
4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto ripartendo, di norma, gli incarichi



tra gli Assessori in modo che esista corrispondenza fra le competenze delegate e le attribuzioni amministrative delle strutture organizzative del Comune.

5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco può provvedere alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco può sostituirli entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 19 Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 20 Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.



SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 21 *Attribuzioni*

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 22. *Il Presidente del Consiglio*

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione, può essere eletto a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.
2. Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio comunale mediante separata votazione, con le stesse modalità fissate per l'elezione del Presidente. Sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente viene a sua volta sostituito dal Consigliere presente più anziano di età.
3. Il Presidente del Consiglio è la seconda carica istituzionale del Comune ed in particolare:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale nella sua interezza in ogni manifestazione pubblica/ufficiale;
 - b) coordina i lavori del Consiglio comunale;
 - c) assicura il collegamento politico con il Sindaco ed i gruppi consiliari;
 - d) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - e) propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse



- per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
- f) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - g) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
 - h) programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
 - i) promuove e coordina la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche da parte del Sindaco e di singoli Assessori;
 - j) cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
 - k) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento.

Art. 23. Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature, servizi e mezzi finanziari, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.
3. Ai gruppi consiliari sono trasmesse, su richiesta, le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo.

Art. 24. Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è



dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Art. 25. Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 26. Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;



- c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
- 3. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 27. Prerogative dell'opposizione

- 1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- 2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:
 - a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
 - b) invitare il Sindaco, per il tramite del Presidente del Consiglio, a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

TITOLO IV – Elezioni, nomine e designazioni

Art. 28. Principi

- 1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o di organismi dell'Amministrazione, nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
- 2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, che hanno rispettivamente diritto ad un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale. Il regolamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti ed un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi.
- 3. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
- 4. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate garantendo il rispetto della



rappresentanza di genere, secondo le disposizioni della legge regionale.

Art. 29. *Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità*

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto opportuno per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – Garanzie

Art. 30. *Opposizioni e ricorsi*

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - b) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - c) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale



- assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere “a” e “b”;
- b) la dichiarazione di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell’impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l’accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l’impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all’autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 31. Il Difensore civico

1. E’ assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell’attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell’azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

**Art. 32. Incompatibilità e ineleggibilità**

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché in caso di attivazione dell'istituto a mezzo di convenzione, le cause previste dalla normativa provinciale in materia.
2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.
3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

Art. 33. Attivazione dell'istituto

5. Il Consiglio comunale delibera di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
6. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
7. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI – Ordinamento ed organizzazione degli uffici**Art. 34. Principi**

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti



del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 35. Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 37 e 38 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 36. Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 35 comma 3;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 35 commi 1 e 3;
 - c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
 - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli



atti di cui al comma 2 lettera b) e la responsabilità dei procedimenti di cui al comma 2 lettera c).

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 37. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi ed i contratti;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) gestire il fondo spese di rappresentanza;
 - f) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed f) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 38. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto dal Regolamento di Organizzazione, adotta i seguenti atti di natura tecnico gestionale:
 - a) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva in linea tecnica i progetti di opere pubbliche; approva le varianti nei limiti indicati dalla disciplina provinciale e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - b) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;



- c) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - d) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - e) definisce i criteri per l'individuazione del contraente, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
 - f) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 39. Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 35 commi 1 e 2:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti



alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 40. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 41. Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII – Attività

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 42 Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 43 Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.



2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 44 Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 45 Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 46 I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 47 Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità



e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 48 Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 49 Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 50 Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 51 Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i



- responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 52*Principi*

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – Contabilità e finanza

Art. 53 *Linee programmatiche*

1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.



Art. 54 Programmazione finanziaria - controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:
 - a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario, *economico e patrimoniale* del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;
 - b) evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune;
 - c) valutando l'impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e sull'economia insediata.
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Art. 55 Gestione - controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.



Art. 56 La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 57 Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 58 Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio possono invitare/richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO IX – I Servizi Pubblici

Art. 59 Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel



rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 60 Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.
5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.



TITOLO X – Disposizioni transitorie e finali

Art. 61 Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 62 Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 18 comma 3 e 29 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

Art. 63 Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle leggi del Codice civile.